

UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA

Via Brisa, 3 - 20123 Milano, Italy - Tel. 02 880771.1 Fax 02 860032 - e-mail unic@unic.it - www.unic.it
Aderente a Confindustria

REACH

Milano, 8 febbraio 2017

CIRCOLARE N. 20

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Il Regolamento REACH (Reg. CE n. 1907/2006) prevede come ultima scadenza per la registrazione delle sostanze fabbricate e/o importate in EU in quantità compresa tra 1 e 100 tonnellate all'anno (in cui rientra la gran parte delle sostanze di interesse conciaro, es. coloranti e ausiliari di rifinizione) il **31 maggio 2018**.

A partire dal 1 giugno 2018 le sostanze non registrate, a meno che esentate (es. quantitativi prodotti/importati inferiori a 1 ton/anno), **non potranno più essere commercializzate, né quindi impiegate per la produzione di articoli, fatto salvo lo smaltimento delle scorte dei quantitativi acquistati prima di tale data.**

È probabile che molte sostanze non saranno registrate, a causa degli elevati costi. In tal caso, poiché i produttori/importatori non hanno alcun obbligo di informare i clienti, è plausibile che il ritiro dal mercato avvenga senza preavviso, con evidenti difficoltà per gli utilizzatori a trovare alternative.

Per avere il tempo sufficiente ad attuare eventuali modifiche alle ricette, si suggerisce di chiedere ai fornitori precise informazioni sulla volontà di registrare (loro o i loro fornitori) le sostanze prodotte, includendo nel dossier l'uso specifico conciaro.

Ricordiamo che è disponibile a tal fine, su richiesta, lo studio degli scenari di esposizione per gli usi conciaro delle principali famiglie di sostanze, realizzato in collaborazione con Federchimica.

In allegato, un fac-simile di lettera per i fornitori.

SERVIZIO AMBIENTE
Prot. N. 124142 FB/FO

All.

Spett.le FORNITORE

La normativa Reach (Reg. UE n.1907/2006) prevede che tutte le sostanze fabbricate o importate nell'Unione Europea in quantitativi superiori ad 1 tonnellata/anno siano registrate presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). La registrazione si applica sia alle sostanze in quanto tali che a quelle contenute nelle miscele o, in casi specifici, negli articoli.

Dal prossimo 31/05/2018, ultima scadenza utile per lo scaglione compreso fra 1 e 100 tonnellate all'anno, **le sostanze potranno essere impiegate**, a meno che esentate da registrazione (es. allegato IV, Allegato V, quantitativi prodotti/importati inferiori a 1 ton/anno, ecc.), **solo se registrate, fatto salvo lo smaltimento delle scorte dei quantitativi acquistati prima di tale data.**

Poiché la mancata registrazione di alcune di esse potrebbe di fatto generare per noi l'impossibilità di garantire la produzione di alcuni articoli, siamo a richiedervi, per ciascuna sostanza da voi fornita tal quale o contenuta in una o più miscele e soggetta a registrazione:

- SE GIÀ REGISTRATA
 - informazioni relative a: numero CAS, numero di registrazione REACH, nome commerciale del/i prodotto/i forniti che la contengono, ultima revisione della scheda dati di sicurezza
- SE NON SONO ANCORA REGISTRATA (perché rientrante nell'ultima scadenza di registrazione):
 - di specificare l'intenzione da parte vostra o dei vostri fornitori di:
 - registrare la sostanza entro la scadenza prevista
 - non procedere con la registrazione della sostanza.

In caso di "non registrazione", vi chiediamo di tenerci informati in merito ad eventuali alternative di cui si provvederà, o si è già provveduto, alla registrazione per l'uso specifico da noi posto in essere.

A tal riguardo, vi chiediamo inoltre di confermarci per iscritto, per ciascuna sostanza, che l'utilizzo per il quale la stessa ci è fornita sia stato da voi o dai vostri fornitori tenuto in considerazione, ovvero inserito, nel fascicolo di registrazione predisposto ai sensi di REACH.

Ringraziandovi anticipatamente per la fattiva collaborazione, porgiamo cordiali saluti.